

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'8, 16 e 29 aprile 1997; l'8 e 14 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1997 (atto n. 2142/A - relatore sen. D'ALESSANDRO PRISCO).

Esaminato in aula il 26 giugno 1997 ed approvato il 1º luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3940):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 1997, con pareri delle commissioni III, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9 e 18 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 22 settembre 1997.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 25 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato), è il seguente:

«Art. 2. — A partire dal 1º luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.

A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto

riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti».

— Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge n. 550/1995 (Legge finanziaria 1996), è il seguente: «10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [vedi in nota all'art. 2, n.d.r.], per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinate, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 304), è il seguente:

«4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2, comma 11, della legge n. 550/1995 (Legge finanziaria 1996), è il seguente: «11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro».